



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da

Oggetto
Responsabilità circolazione stradale

Lina Rubino	- Presidente -	
Emilio Iannello	- Consigliere Rel. -	R.G.N. 10274/2023
Roberto Simone	- Consigliere -	
Laura Giraldi	- Consigliere -	Cron.
Marco Rossetti	- Consigliere -	CC 02/10/2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10274/2023 R.G. proposto da
[redacted], [redacted], [redacted],
[redacted] e [redacted], rappresentati e difesi dagli Avv.ti
Gianluca Sposato e Giovanni Giustiniani, domiciliati digitalmente ex
lege;

- ricorrenti -

contro

Poste Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro
tempore*, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. [redacted] e
dagli Avv.ti [redacted] e [redacted] domiciliata digitalmente
ex lege;

- controricorrente e ricorrente incidentale condizionata -



nonché contro

Generali Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] domiciliata digitalmente *ex lege*;

- *controricorrente* -

e nei confronti di

[REDACTED] e Generali Business Solutions S.c.p.A.;

- *intimati* -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, n. 7694/2022, pubblicata il 30 novembre 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2026 dal Consigliere Emilio Iannello.

FATTI DI CAUSA

1. Il [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] residente da anni in Svizzera con moglie e figlie, decedeva in un grave incidente stradale verificatosi sulla [REDACTED] [REDACTED] causato dall'invasione della carreggiata da parte di un autotreno coinvolto in un precedente urto con un mezzo di Poste Italiane condotto da [REDACTED].

I fratelli del defunto, odierni ricorrenti, intervennero nel giudizio promosso dalla vedova all'udienza precedente la precisazione delle conclusioni, chiedendo il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.

Sostennero al riguardo che, nonostante il trasferimento all'estero, il congiunto avesse mantenuto continuativi rapporti con la famiglia d'origine, tornando abitualmente in [REDACTED] durante ferie e festività.

2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6588 del 2004, dichiarò



inammissibile l'intervento per tardività; la Corte d'appello confermò tale decisione, ma la sentenza venne cassata da questa Corte, con una prima pronuncia (sent. n. 23169/2014), che stabilì l'ammissibilità dell'intervento e rinviò alla Corte territoriale.

3. Nel susseguente giudizio di rinvio la Corte d'appello riconobbe euro 60.000,00 a ciascun fratello a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, condannando al relativo pagamento le compagnie assicuratrici, [REDACTED] e (previa emenda di errore materiale) Poste italiane.

4. Adita dalle compagnie assicuratrici e da Poste italiane, questa Corte, con sentenza n. 11200/2019, cassò senza rinvio la sentenza nella parte in cui aveva pronunciato la condanna di Generali e Generali Business Solutions; nella restante parte (e con riferimento, dunque, alla condanna pronunciata nei confronti di Poste italiane) cassò con rinvio la sentenza per assoluta carenza motivazionale sull'esistenza e sull'entità del danno parentale dei fratelli.

5. Riassunto il giudizio da Poste italiane, la Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 7694/2022, resa pubblica il 30 novembre 2022, pronunciando nuovamente in sede di rinvio, ha rigettato integralmente la domanda di risarcimento originariamente formulata da [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] nei confronti di Poste Italiane S.p.a., avendo ritenuto non provata l'effettiva comunione spirituale tra il defunto e i germani.

6. Avverso tale sentenza i predetti propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Vi resistono con separati controricorsi Poste Italiane S.p.a. e Generali Italia S.p.a., la prima proponendo, con il medesimo atto, ricorso incidentale condizionato affidato a un unico motivo.

La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi



dell'art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

I ricorrenti, la ricorrente incidentale e la controricorrente hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, va rilevato che non risulta ritualmente comprovata la notificazione del ricorso nei confronti dell'intimato

Dagli atti risulta infatti depositata la mera copia informatica in formato PDF di un avviso di ricevimento di raccomandata postale, ma non anche la relata di notificazione a mezzo posta cui tale avviso possa essere correlato, sicché difetta la prova del perfezionamento della notificazione nei confronti del predetto intimato.

Tuttavia, trattandosi di litisconsorte facoltativo (essendo egli il conducente del veicolo investitore) ed essendo applicabile, in conseguenza, l'art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all'ordine di notificazione dell'impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l'impugnazione per lui preclusa.

2. Con il primo motivo – rubricato «*Violazione dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli articoli 1223, 1226, 2056, 2059, 2697, 2727 cod. civ., nonché 115, co. 2° e 116 cod. proc. civ. per avere la Corte di merito posto a carico dei ricorrenti l'onere della prova circa un fatto decisivo ai fini del giudizio (legame affettivo con il fratello) e non aver posto a base della decisione nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza*» – i ricorrenti deducono che, in caso di morte di un prossimo congiunto, l'esistenza del rapporto di parentela consente di presumere, secondo l'*id quod plerumque accidit*, la sofferenza del familiare superstite, gravando sulla parte convenuta la prova dell'assenza del legame affettivo.

Richiamano le deposizioni di [REDACTED] e [REDACTED],



dalle quali emergerebbe che il defunto tornava regolarmente in [REDACTED] per incontrare genitori e fratelli, e lamentano che la Corte d'appello abbia preteso la prova di un «intenso e continuo contatto familiare» e della specifica sofferenza individuale dei superstiti, attribuendo indebito rilievo alla distanza geografica e alla mancata convivenza.

3. Con il secondo motivo – rubricato «*Violazione dell'art. 360 n. 4 in relazione all'art. 112 stesso codice di rito per essersi la Corte di Appello pronunciata in sede di rinvio extra petita, non essendo in discussione il diritto degli attuali ricorrenti al risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale*» – i ricorrenti sostengono che la sentenza n. 11200/2019 avrebbe censurato soltanto la motivazione relativa alla quantificazione del danno e non il riconoscimento del diritto al risarcimento. Assumono, pertanto, che il giudice del rinvio avrebbe dovuto limitarsi a motivare la liquidazione o a rideterminare il *quantum*, eventualmente alla luce delle tabelle romane, senza poter negare l'esistenza stessa del danno né ordinare la restituzione delle somme già pagate.

4. Con l'unico motivo di ricorso incidentale condizionato – rubricato «*Violazione degli artt. 2697 c.c., 101 e 115 c.p.c., per avere la Corte d'appello valutato elementi di fatto introdotti nel processo al di fuori del petitum e della causa petendi originari e in assenza di contraddittorio*» – Poste Italiane deduce, per il caso di accoglimento del ricorso principale, che i ricorrenti avrebbero fondato la pretesa sulle dichiarazioni testimoniali rese da [REDACTED] e dal coniuge [REDACTED] in una fase nella quale i fratelli [REDACTED] non erano ancora parti e su capitoli riguardanti esclusivamente la posizione della vedova, delle figlie e dei genitori del defunto.

Sostiene che le circostanze relative ai rapporti tra il *de cuius* e i fratelli sarebbero state introdotte solo incidentalmente e senza



contraddittorio, sicché Poste non avrebbe potuto contestarle né articolare prova contraria prima delle preclusioni istruttorie; chiede, quindi, che tali deposizioni siano dichiarate inutilizzabili o comunque non decisive.

5. Il primo motivo del ricorso principale è fondato.

La questione deve essere esaminata muovendo dall'esatta delimitazione della portata conformativa della sentenza di cassazione n. 11200 del 2019.

Da tale pronuncia non si ricava l'affermazione che la relazione di parentela sarebbe, in quanto tale, priva di qualsiasi rilievo probatorio ai fini dell'accertamento del danno derivante dalla perdita del rapporto parentale.

Il principio enunciato dalla sentenza rescindente è più circoscritto: il rapporto di consanguineità non costituisce, «ex se», prova completa del danno risarcibile e non consente, da solo, di riconoscere automaticamente e in misura uniforme un pregiudizio non patrimoniale a tutti i congiunti.

La portata della precedente statuizione deve essere ricostruita considerando unitariamente il passaggio motivazionale nel quale questa Corte, dopo avere escluso che il danno fosse configurabile *in re ipsa*, ha tuttavia espressamente precisato che le circostanze rilevanti potevano essere allegate e dimostrate «*anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza*» da chi agisce in giudizio, restando a carico della controparte la prova contraria di situazioni idonee a compromettere l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare.

La sentenza rescindente ha inoltre indicato, quali elementi concorrenti della valutazione, la durata e l'intensità del vissuto, la composizione del nucleo familiare superstite, l'età della vittima e dei congiunti, la personalità individuale di questi ultimi, la loro capacità di



reazione e sopportazione del trauma e ogni altra circostanza del caso concreto.

La relazione di parentela non veniva dunque espunta dal quadro probatorio, ma qualificata come elemento da valutare insieme con gli ulteriori dati concretamente allegati o desumibili, anche in via presuntiva, dalle risultanze processuali e dalle comuni massime di esperienza.

Altro però è affermare che la consanguineità non dimostri automaticamente l'esistenza e l'entità del danno; altro è negarle ogni attitudine a concorrere, quale fatto noto, alla formazione del convincimento giudiziale secondo il procedimento presuntivo.

La cassazione della precedente decisione non fu determinata dalla ritenuta irrilevanza del rapporto fraterno, ma dalla «*carenza assoluta di motivazione*» riscontrata nella sentenza allora impugnata, la quale aveva esaurito il proprio argomento giustificativo nell'affermazione secondo cui doveva essere accolta la richiesta dei fratelli della vittima.

La motivazione era stata reputata inidonea a spiegare sia l'esistenza sia la concreta entità del pregiudizio riconosciuto, tanto più che la Corte territoriale aveva liquidato a ciascuno dei cinque fratelli il medesimo importo di euro 60.000, senza considerare le rispettive situazioni personali e le differenti modalità secondo le quali il rapporto con la vittima poteva essersi concretamente atteggiato.

È particolarmente significativo, al riguardo, il passaggio nel quale la sentenza rescindente censura l'omissione di qualsiasi considerazione giustificativa, «*diversa dalla relazione di parentela*», tanto dell'esistenza quanto dell'entità del danno e collega tale omissione alla liquidazione del *quantum* in una «*misura standard eguale per ciascun familiare*», fondata «*esclusivamente*» sull'astratta relazione anagrafica.

L'impiego dei termini «*eguale*» ed «*esclusivamente*» rende



evidente che il vizio riscontrato non consisteva nell'aver attribuito rilievo alla parentela, bensì nell'aver assunto tale dato come unico e autosufficiente fondamento di un riconoscimento risarcitorio automatico e indifferenziato.

La sentenza rescindente richiedeva, pertanto, una valutazione individualizzata, nella quale la relazione di fratellanza ed il suo concreto atteggiarsi in relazione ai rapporti esistenti tra ciascuno dei fratelli e il defunto avrebbe dovuto trovare la sua collocazione: il giudice del rinvio avrebbe dovuto considerare il rapporto di fratellanza unitamente a tutti gli altri elementi acquisiti, verificando per ciascun danneggiato l'effettivo rilievo della relazione con la vittima. Non autorizzava, invece, a degradare il vincolo familiare a circostanza sostanzialmente irrilevante, né a subordinare il risarcimento alla dimostrazione diretta di manifestazioni esteriori del dolore o di modalità relazionali tipizzate.

6. Erroneamente, dunque, la Corte d'appello, nel secondo giudizio di rinvio, richiamando formalmente la sentenza rescindente, ne ha tratto la conseguenza che i ricorrenti dovessero fornire una prova specifica e sostanzialmente diretta dell'intensità del rapporto, valorizzando in senso negativo la circostanza della stabile residenza della vittima in Svizzera e la mancanza di un «*intenso e continuo contatto familiare*».

In tal modo, il giudice del rinvio ha postulato l'esistenza di una regola non enunciata dalla sentenza rescindente, secondo cui quel rapporto sarebbe totalmente privo di valore indiziario e il pregiudizio potrebbe essere riconosciuto soltanto in presenza della prova analitica di rapporti assidui, di specifiche forme di assistenza o di contatti documentati e continuativi.

Tale impostazione non considera, per un verso, che la stessa sentenza n. 11200 del 2019 aveva escluso la necessità della



convivenza e, per altro verso, che aveva ammesso espressamente il ricorso alla prova presuntiva, fondata anche sulle nozioni di comune esperienza.

La distanza geografica, pertanto, poteva concorrere alla valutazione complessiva, ma non essere assunta come elemento di per sé incompatibile con la persistenza del legame affettivo; allo stesso modo, la mancanza di prova di telefonate, corrispondenza o prestazioni di assistenza non poteva risolversi automaticamente nella negazione del rapporto, senza una valutazione complessiva del vincolo di fratellanza e degli ulteriori elementi acquisiti.

L'eventuale carattere non frequente degli incontri può bensì incidere sull'intensità del rapporto e, quindi, sulla concreta configurazione e sulla misura del danno, ma non consente di escluderne senz'altro l'esistenza, senza verificare se gli elementi acquisiti, considerati insieme al legame di fratellanza e secondo le comuni massime di esperienza, fossero sufficienti a fondare la presunzione del pregiudizio, salva la prova contraria della parte convenuta.

7. Né è ovviamente esigibile una prova diretta del dolore interiore o dello sconvolgimento emotivo individualmente patito. Trattandosi di stati appartenenti alla sfera interna della persona, essi sono ordinariamente dimostrabili attraverso indizi e presunzioni, da ricavare dalla natura del rapporto familiare, dal suo concreto svolgimento e dalle circostanze del caso.

La necessità di evitare una configurazione del danno *in re ipsa* non comporta che la prova debba essere necessariamente documentale o testimoniale su ciascuna manifestazione del patimento, ma richiede che il giudice espliciti il percorso inferenziale attraverso il quale, dagli elementi noti, ritenga provata oppure esclusa la conseguenza pregiudizievole. E in tale ragionamento



presuntivo non può obliterarsi il dato rappresentato dallo stretto rapporto di parentela.

Erroneamente, dunque, la Corte d'appello ha attribuito alla relazione parentale tra fratelli un valore sostanzialmente nullo, trascurando il valore indiziario che invece ad essa deve pur sempre riconoscersi, da valutare insieme ad ogni altra circostanza senza che tra queste possa attribuirsi dirimente valore ostativo, specie in un contesto di radicamento di vita in luoghi distanti per ragioni di lavoro, alla mancanza di un *«intenso e continuo contatto familiare, a livello telefonico o epistolare»*.

8. L'accoglimento del primo motivo del ricorso principale assorbe e rende ultroneo l'esame del secondo motivo.

9. Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile.

Con esso — come detto — Poste Italiane prospetta, per l'ipotesi di accoglimento del ricorso principale, l'inutilizzabilità delle risultanze testimoniali invocate dai ricorrenti a dimostrazione dell'effettività e dell'intensità del rapporto con il fratello defunto, sul rilievo che le relative circostanze sarebbero emerse da deposizioni raccolte in una fase del giudizio nella quale gli odierni ricorrenti non erano ancora parti e con riferimento a temi di prova estranei alla loro successiva domanda risarcitoria.

Si assume, pertanto, che tali elementi sarebbero stati acquisiti senza che Poste Italiane avesse avuto la possibilità di esercitare su di essi il contraddittorio e di articolare prova contraria.

Ebbene, tale motivo pone una questione sulla quale la sentenza impugnata non ha pronunciato.

La Corte d'appello, infatti, avendo ritenuto comunque insufficienti gli elementi acquisiti a dimostrare la sussistenza del danno parentale lamentato dai fratelli [REDACTED], non aveva necessità di affrontare la distinta questione concernente l'utilizzabilità delle deposizioni



testimoniali sulle quali gli stessi fondavano la propria pretesa.

La questione è rimasta, pertanto, assorbita nella decisione di rigetto della domanda.

Ne consegue che, in mancanza di una statuizione sul punto, non è configurabile alcuna soccombenza, neppure teorica, della controricorrente rispetto alla questione prospettata con il ricorso incidentale.

Trova dunque applicazione il principio secondo cui la parte totalmente vittoriosa nel merito non ha l'onere, né l'interesse, di proporre ricorso incidentale, neppure condizionato, per devolvere alla Corte di cassazione questioni, eccezioni o difese rimaste assorbite e sulle quali il giudice di merito non abbia dunque pronunciato (v. *ex multis* Cass. n. 33441/2025; Cass. n. 29662/2023; v. inoltre, *ex professo*, Cass. Sez. U. n. 5456/2009).

Difetta, in tale ipotesi, una statuizione sfavorevole suscettibile di impugnazione.

L'accoglimento del primo motivo del ricorso principale non determina una diversa conclusione.

Per effetto della cassazione della sentenza impugnata, le questioni rimaste assorbite e non decise riacquistano infatti attualità nel giudizio di rinvio e potranno essere ivi nuovamente prospettate dalla parte interessata.

10. In accoglimento, dunque, del primo motivo del ricorso principale, nei termini sopra esposti, la sentenza impugnata deve essere cassata affinché il giudice di rinvio proceda a un nuovo esame della domanda, considerando il rapporto di fratellanza quale elemento rilevante del complessivo ragionamento presuntivo, da valutare insieme con le concrete modalità della relazione, quali emergenti dalle prove ritualmente acquisite, distinguendo la posizione di ciascun congiunto ai fini della relativa liquidazione.



Al giudice di rinvio va demandato anche il regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso principale; dichiara assorbito il secondo motivo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 ottobre 2026.

Il Presidente

Lina Rubino

